



Comune di Trecchina

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI TRECCHINA (PZ)

(***)



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **38** del **17/11/2018**

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Modalità di registrazione.....	3
Art. 4 - Trasmissione, pubblicazione e archiviazione delle registrazioni delle sedute e loro utilizzo.....	4
Art. 5 - Ripresa delle sedute da parte di terzi.	5
Art. 6 - Tutela della riservatezza e dei dati personali.	6
Art. 7 - Ripresa e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.	6
Art. 8 - Diritto di accesso.....	7
Art. 9 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.....	7
Art. 10 - Norme di rinvio.....	7
Art. 11 - Sanzioni	7
Art. 12 - Applicazione Regolamento.....	7
Art. 13 - Entrata in vigore.....	8



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale del Comune di Trecchina (PZ).

ART. 2 - FINALITÀ.

1. Il Comune di Trecchina, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale, su rete internet o su rete televisiva, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti Comunali vigenti.

ART. 3 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE.

1. L'attività di ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale è ammessa nelle seguenti forme:

- a) **riprese effettuate direttamente dall'Ente o con servizio affidato a soggetti esterni, tra cui associazioni locali e Forum dei Giovani;**
- b) **riprese effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.**
- c) **riprese ad opera di terzi (per es. consiglieri comunali), su loro richiesta ed espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale.**

2. È tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e/o video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.

3. L'esistenza di strumenti di registrazione audio e/o video, nonché la successiva trasmissione e riproduzione sono oggetto di preventiva **informativa da parte del Presidente a tutti i partecipanti della seduta**. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione durante la seduta delle autorizzazioni alle riprese audiovisive rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.

4. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa audiovisiva, nonché della successiva diffusione, è disposta l'apposizione in aula di appositi **avvisi e cartelli informativi** all'ingresso della sala in cui si svolgono le sedute.

5. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale.

6. Il Sindaco, ciascuno dei Consiglieri comunali o terzi presenti alla seduta e autorizzati ad intervenire, possono chiedere al Presidente del Consiglio di sospendere la registrazione qualora dal proprio intervento, data la particolarità dell'argomento trattato pur nel rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento delle sedute consiliari, si possa risalire a dati personali sensibili o giudiziari di terze persone.

7. Oltre ai casi previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio medesimo, ha facoltà di sospendere la registrazione audiovisiva, anche per l'intera durata della seduta o di vietarne la trasmissione e/o pubblicazione nei seguenti casi:

- quando ritenga fondata la richiesta di cui al comma 6 del presente articolo;
- quando, in violazione delle norme che disciplinano lo svolgimento delle sedute consiliari e nonostante i richiami, la discussione assume toni inopportuni, non conformi al ruolo dei consiglieri, lesivi dell'immagine del Consiglio Comunale e irrispettosi dei cittadini;
- quando, in violazione delle norme che disciplinano lo svolgimento delle sedute consiliari, nella discussione sono stati rivelati dati personali anche sensibili e/o giudiziari di terze persone o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.

Nei suddetti casi, il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.

8. Le riprese audiovisive potranno riguardare la sola seduta consiliare: non potranno essere oggetto di registrazione audio e/o video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio comunale, né la fase precedente o successiva alla seduta stessa.

ART. 4 - TRASMISSIONE, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE E LORO UTILIZZO.

1. Le riprese delle sedute effettuate dal Comune di Trecchina sono trasmesse in diretta, quando possibile, e/o rese disponibili in differita, esclusivamente sul sito web istituzionale dell'Ente o, qualora non tecnicamente possibile per il suo corretto funzionamento o per limiti di spazio di archiviazione, su una delle le piattaforme previste dall'art. 4 del Regolamento di cui alla DCC n°43 del 30 settembre 2017 ss.mm.ii. scegliendo la più idonea allo scopo in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Le registrazioni audiovisive, sono pubblicate e archiviate in formato non scaricabile e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per almeno un anno a decorrere dalla data di pubblicazione.

3. Una copia della registrazione è conservata su supporto informatico removibile, che rimane depositato presso la sede comunale quale allegato al verbale della seduta.

4. E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali) e nei casi di sospensione disciplinati dal

precedente articolo; in particolare, nel caso di esplicita richiesta da parte di soggetti esterni chiamati in audizione, alla continuazione della registrazione il Presidente chiarisce i motivi della sospensione e riassume l'intervento del soggetto esterno.

5. Le riprese audiovisive, oltre ad avvenire in forma integrale, avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e, salvo loro esplicita rinuncia, dei relatori invitati a discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque; per le riprese effettuate direttamente dall'Ente o con servizio affidato a soggetti esterni, la diffusione mediante condivisione su *social network*, applicazioni di messaggistica ed altre piattaforme in rete internet è consentita purché avvenga mediante *link* alla pagina ufficiale in cui il Comune di Trecchina ha pubblicato la registrazione.

7. Chiunque violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 10.

ART. 5 - RIPRESA DELLE SEDUTE DA PARTE DI TERZI.

1. I soggetti terzi (per es. consiglieri) che intendano eseguire personalmente video o audio-riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, di volta in volta, conseguire **espresa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale**. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione (vedi scheda allegata), diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: nome e cognome, destinazione d'uso e scopo della ripresa (a titolo esemplificativo: documentazione, divulgazione, uso personale). Il Presidente, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di diniego motivato per manifesta irragionevolezza della domanda.

2. Il richiedente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

3. Dette domande possono essere presentate in anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata o più semplicemente nei momenti immediatamente precedenti l'inizio dell'attività consiliare.

4. L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa vigente in materia di *privacy*, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

ART. 6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI.

1. La registrazione e diffusione delle sedute avviene nel rispetto dei principi sulla tutela dei dati personali, in particolare di quelli “sensibili” e “giudiziari”, per i quali si osserva il **principio di stretta necessità**, potendo essere diffusi solo nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l’esclusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di concordare in sede di Conferenza dei Capigruppo quali argomenti debbano essere esclusi dalla registrazione e dalla successiva diffusione della registrazione audiovisiva.

ART. 7 - RIPRESA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE.

1. La ripresa audio video, con finalità di cronaca e di informazione, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, di emittenti radio o televisive titolari di frequenza autorizzate e siti web giornalistici non è oggetto di autorizzazione formale, ma deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio comunale.
2. La suddetta comunicazione dovrà chiaramente contenere:
 - a) il nominativo/nominativi delle persone che effettueranno le riprese e/o registrazioni;
 - b) le finalità perseguite;
 - c) le modalità di trasmissione radiotelevisiva, web, diretta e/o differita e l’indicazione del sito, della testata o del canale televisivo ove è prevista l’eventuale pubblicazione;
 - d) gli estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.
3. Per mezzo della suddetta comunicazione il soggetto si impegnerà a rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*. Resta fermo il rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
4. I presenti devono essere debitamente informati - a cura del presidente del Consiglio - dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.
5. Vanno comunque osservate particolari cautele per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari.
6. Ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed, in particolare, di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audiovisive rimane nell’esclusiva e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica, emittente radio televisiva o sito web giornalistico per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate.

ART. 8 - DIRITTO DI ACCESSO

1. I supporti informatici contenenti la registrazione vengono allegati ai verbali delle sedute consiliari. Gli stessi costituiscono oggetto del diritto di accesso in base alla normativa vigente.

ART. 9 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy* cui si rinvia, il Comune di Trecchina è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio.

3. Il gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.

ART. 11 - SANZIONI

1. Coloro che violano le disposizioni inerenti al presente Regolamento verranno diffidati dal Presidente del Consiglio a proseguire nel comportamento scorretto.

2. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

ART. 12 - APPLICAZIONE REGOLAMENTO

La corretta applicazione del presente Regolamento è demandata al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.



Fac-simile

**Richiesta autorizzazione ad effettuare la ripresa audiovisiva
del Consiglio Comunale**

**Al Presidente del Consiglio Comunale di
Trecchina (PZ)**

Il/La Sottoscritto/a nome _____ cognome _____
residente in _____ via _____

Chiede

l'autorizzazione ad effettuare la ripresa audiovisiva del Consiglio Comunale del
____/____/_____

Trecchina (PZ), li _____

Il richiedente

Il Presidente del Consiglio Comunale di Trecchina

AUTORIZZA

Il/La Sig. _____ ad effettuare le riprese
audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale del _____ di Trecchina,
li _____

NON AUTORIZZA

Le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale del _____ per
le seguenti motivazioni _____

Trecchina (PZ), li _____

Il Presidente
